

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 4 del 21 Gennaio 2017

1. INCUBATORI CERTIFICATI DI START-UP INNOVATIVE - Definiti in nuovi requisiti per l'identificazione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2017, il **Decreto 22 dicembre 2016**, recante **"Revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l'identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179"**.

Con il presente decreto, che è **in vigore dal 21 gennaio 2017** e che dalla stessa data sostituisce il decreto del 21 febbraio 2013 (erroneamente indicato con la data 22 febbraio 2013), il Ministero dello Sviluppo Economico **adeguа i valori minimi per il riconoscimento della qualifica di incubatore certificato di Start-up innovative**.

Ai sensi dell'art. 1, **sono riconosciuti incubatori certificati di Start-up innovative** le società che abbiano le seguenti caratteristiche:

- siano **società di capitali, costituite anche in forma cooperativa**, di diritto italiano ovvero una *Societas Europaea*;
- siano **residenti in Italia**;
- abbiano come **oggetto sociale prevalente** il sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative, e attività correlate relative al trasferimento tecnologico e ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione, mediante l'offerta di spazi fisici dedicati e di servizi di consulenza;
- che **raggiungano i valori minimi** indicati nelle Tabelle A e B dell'allegato al decreto.

Ai fini del riconoscimento, il decreto ministeriale introduce una serie di **valori minimi necessari per l'iscrizione**, da calcolare sulla base di una scala di punteggi rappresentati in forma tabellare.

Nel dettaglio, il punteggio minimo richiesto per l'ammissione è determinato in almeno **35 punti** con riferimento agli indicatori riportati nella Tabella A, e almeno **50 punti** per gli indicatori presenti nella Tabella B, in allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico in commento.

Per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, gli incubatori certificati di Start-up innovative dovranno presentare alla Camera di Commercio competente per territorio una **dichiarazione attestante il possesso dei requisiti** mediante l'utilizzo di un **apposito modulo di domanda in formato elettronico**, sottoscritto dal rappresentante legale della società, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Tale modulo verrà pubblicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico nella sezione «Start-up innovative».

L'incubatore certificato dovrà conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite nella compilazione del modello informatico **per un periodo di cinque anni** a decorrere dalla data dell'iscrizione nella citata sezione speciale del Registro delle imprese.

Secondo quanto stabilito all'art. 5, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (21 gennaio 2017), le **società già iscritte** nella sezione speciale del Registro delle imprese devono depositare, a pena di decadenza - entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio - la **dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti** in conformità ai parametri stabiliti dall'allegato al presente provvedimento.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito del Ministero dello Sviluppo Economico clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato alle Start-Up innovative clicca qui.](#)

2. METALLI PREZIOSI - Rinnovo del marchio di identificazione entro il 31 gennaio 2017

Gli assegnatari di marchio di identificazione per metalli preziosi dovranno provvedere, nel mese di gennaio, al **rinnovo del marchio di identificazione** per l'anno 2017.

Per effettuare il rinnovo, è sufficiente eseguire il pagamento **entro il 31 gennaio 2017** dei seguenti importi:

- 1. euro 32,00:** aziende artigiane iscritte all'Albo delle imprese artigiane;
- 2. euro 32,00:** laboratori annessi ad aziende aventi prevalente attività commerciale, banchi metalli preziosi e importatori;
- 3. euro 129,00:** aziende industriali con meno di 100 dipendenti;
- 4. euro 258,00:** aziende industriali con più di 100 dipendenti.

Le imprese di cui ai punti 3) e 4) dovranno presentare, direttamente all'Ufficio preposto o tramite Fax o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), l'**autocertificazione sul numero dei dipendenti occupati** al 31 dicembre 2016, con allegata copia di un valido documento d'identità.

Il versamento dovrà essere effettuato o sui bollettini di conto corrente postale appositamente predisposti da ogni singola Camera di Commercio o mediante bonifico

Anche le **imprese dotate di marchio laser** dovranno rinnovare – entro il 31 gennaio di ogni anno - i Token USB, seguendo le seguenti indicazioni:.

1. versare il diritto di segreteria previsto per il mantenimento della tecnologia laser in favore della Camera di Commercio competente per territorio (nota ministeriale del 23 marzo 2016, Prot. 82934);
2. inviare alla Camera di Commercio stessa la ricevuta del versamento;
3. collegarsi al sito marchilaser.camcom.it e seguire la procedura on-line per il rinnovo dei Token USB in dotazione all'impresa.

Ricordiamo che, qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno di riferimento, la Camera di Commercio procede alla **revoca del marchio di identificazione** e alla **cancellazione dell'impresa dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione**, dandone comunicazione al Questore.

Consultare la Camera di Commercio di competenza per le eventuali modalità di versamento anche tramite bonifico bancario.

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato e procedere al rinnovo del Token USB clicca qui.](#)

3. VIOLAZIONI DELLA CONCORRENZA - Emanate le nuove disposizioni procedurali per il risarcimento del danno

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2017, il **Decreto legislativo 19 dicembre 2017, n. 3**, recante *“Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea”*.

Il decreto – che entrerà **in vigore a decorrere dal 3 febbraio 2017** – è stato emanato in attuazione della Direttiva 2014/104/UE, che introduce negli Stati membri norme uniformi volte a favorire le azioni di risarcimento, da parte di imprese e consumatori, che lamentino di aver subito un danno in conseguenza di intese anticoncorrenziali e abusi di posizione dominante.

«**Soggetto danneggiato**» può essere una persona, fisica o giuridica, o un ente privo di personalità giuridica, che ha subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza.

Nello specifico, al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione dei soggetti danneggiati, il decreto introduce **meccanismi di acquisizione delle prove** che affidano al giudice il potere di richiedere alle parti, ai terzi e alle stesse Autorità garanti della concorrenza l'esibizione di elementi utili al giudizio instaurato ai fini del risarcimento del danno da illecito antitrust, per consentire ai danneggiati stessi, anche acquirenti indiretti, di superare le asimmetrie informative che rendono attualmente difficile l'azione risarcitoria (artt. 3 e 4).

Il giudice può ordinare alle parti o al terzo di esibire «*le prove rilevanti che rientrano nella loro disponibilità*». Questi ordini però devono contenere indicazione specifica e circoscritta degli elementi di prova che si vogliono far esibire (art. 4, commi 2 e 3).

In ogni caso, le parti e il terzo hanno diritto di essere ascoltati dal giudice, prima che questi provveda a norma del citato articolo 3.

Alla parte o al terzo che rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso il giudice applica una **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000** che sarà devoluta a favore della Cassa delle ammende (art. 6, comma 1).

Sono poi regolati i rapporti tra la decisione dell'Autorità garante della concorrenza e la decisione del giudice della causa del risarcimento del danno, prevedendo che ai fini dell'azione per il risarcimento si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'Autorità garante italiana non più soggetta ad impugnazione.

Viene anche precisato che il sindacato del giudice amministrativo sulla decisione dell'Autorità garante comporta la verifica dei fatti posti a fondamento della decisione stessa e che la valutazione del giudice si estende ai profili tecnici della vicenda (art. 7, comma 1).

Il decreto disciplina inoltre l'efficacia nel giudizio risarcitorio della decisione definitiva con cui un'Autorità garante della concorrenza di altro Stato membro accerta una violazione del diritto della concorrenza (art. 7, comma 2).

Infine, il provvedimento disciplina la **prescrizione del diritto al risarcimento** (art. 8), la **responsabilità in solido degli autori della violazione** (art. 9), la **quantificazione e la valutazione del danno** (artt. 14 e 16), concentrando presso **tre Sezioni specializzate in materia di impresa** (Milano, Roma, Napoli) la competenza per le controversie in merito, anche promosse per il tramite di azioni di collettive (art. 18).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo n. 3/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 2014/104/UE clicca qui.](#)

4. ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE (ACF) - Operativo il nuovo organismo per la soluzione stragiudiziale delle controversie tra risparmiatori e intermediari

Dal 9 gennaio 2017 è operativo l'**Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)**, il nuovo strumento istituito presso la CONSOB (*Commissione Nazionale per le Società e la Borsa*) su cui i risparmiatori possono contare per **risolvere in sede stragiudiziale le controversie con gli intermediari**.

Lo ha reso noto la CONSOB con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito istituzionale, dove è ora possibile trovare - in formato video e tramite un'apposita brochure esplicativa - tutte le informazioni utili a capire chi può fare ricorso all'Arbitro, a quali condizioni, attraverso quale procedura e in quali tempi.

L'**Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)**, istituito dalla CONSOB con la **delibera n. 19602 del 4 maggio 2016**, è uno **strumento di risoluzione delle controversie tra investitori "retail" e intermediari** per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari (*Banche, SIM, SGR*) devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio.

Possono ricorrere all'Arbitro i risparmiatori che abbiano già presentato reclamo presso l'intermediario senza aver ottenuto risposta nei due mesi successivi ovvero qualora la risposta sia stata insoddisfacente.

Una volta fatto il reclamo e passati i due mesi, il passo successivo è il ricorso all'Arbitro.

L'organismo intende mettere a disposizione dei risparmiatori uno strumento agile ed efficiente per risolvere al di fuori delle aule dei tribunali le controversie con gli intermediari **fino ad un valore massimo di 500.000 euro**.

Si tratta di uno strumento che consente all'investitore di ottenere una decisione sulla controversia, **senza costi e senza obbligo di assistenza legale**.

I tempi della pronuncia sono rapidi: l'Arbitro è tenuto, infatti, a chiudere il contenzioso **entro massimo sei mesi**.

L'ACF è un organo collegiale, in cui sono rappresentate le varie componenti del mercato finanziario: oltre al Presidente ne fanno parte quattro membri, di cui due indicati da CONSOB e due sono espressione rispettivamente delle associazioni di categoria dei consumatori e dell'industria finanziaria.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato, del video e della brochure esplicativa stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 19602/2016 con la quale è stato anche approvato il nuovo regolamento relativo all'Arbitro per le Controversie Finanziarie \(ACF\), clicca qui.](#)

5. ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - L'ANAC vara le linee guida recanti indicazioni operative per l'attuazione - Prevista la istituzione di un registro delle richieste di accesso presentate

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017, la **Determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016**, con la quale, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato le "**Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013**".

Le presenti Linee guida sono state pubblicate, in via definitiva nella seduta straordinaria dello scorso 28 dicembre 2016, dopo essere state divulgate per la consultazione pubblica dall'11 al 28 novembre 2016 ed aver ricevuto l'avallo della Conferenza Unificata e l'intesa del Garante della protezione dei dati personali.

Il **D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97**, emanato, in attuazione della **legge delega 7 agosto 2015, n. 124**, ha profondamente innovato il **D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33**, recante il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" (c.d. "*decreto trasparenza*"), introducendo, in particolare, al novellato art. 5, il cd. "**accesso civico generalizzato**" i cui limiti esterni vengono rimessi all'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante apposite Linee guida.

Le presenti Linee guida, adottate ai sensi del comma 6, dell'art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013, costituiscono una **prima individuazione delle esclusioni e dei limiti all'accesso generalizzato** a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria disciplinato dagli artt. 5 e 5-bis del decreto trasparenza.

Con l'articolo 5 si introduce, inoltre, una nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita **Freedom of information act (FOIA)**, che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare.

L'articolo, in particolare, prevede, al comma 2, che "*chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti ' secondo quanto previsto dall'art. 5-bis*".

Tale nuova tipologia di accesso ("accesso generalizzato"), delineata nel novellato art. 5, comma 2, si traduce, in estrema sintesi, in un **diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti** ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

La **ratio della riforma** risiede nella dichiarata finalità di **favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico** (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza).

A questa impostazione consegue, nel novellato decreto 33/2013, il **rovesciamento della precedente prospettiva** che comportava l'attivazione del diritto di accesso civico solo strumentalmente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione; ora è proprio la **libertà di accedere ai dati e ai documenti**, cui corrisponde una diversa versione dell'accesso civico, a divenire centrale nel nuovo sistema, ove il diritto all'informazione è generalizzato e **la regola generale è la trasparenza mentre la riservatezza e il segreto eccezioni**.

L'istituto dell'**accesso generalizzato** ha trovato immediata applicazione a decorrere **dal 23 dicembre 2016**; da tale data le pubbliche amministrazioni dovranno adottare, nel più breve tempo possibile, adeguate soluzioni organizzative (§ 3.2.) e un regolamento interno sull'accesso (§ 3.1.) e prevedere la istituzione di un **registro delle richieste di accesso presentate** (per tutte le tipologie di accesso).

LINK:

[Per scaricare il testo della deliberazione n. 1309/2016 dalla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della deliberazione n. 1309/2016 dal sito dell'ANAC clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

6. DIRITTO ANNUALE 2016 - Tempo di ravvedimento operoso

Per chi non avesse ancora pagato il diritto annuale relativo al 2016 è comunque sempre possibile regolarizzarsi con il meccanismo del **ravvedimento operoso**. Un sistema indispensabile per chi necessita di certificazioni da parte del Registro Imprese.

Infatti, così come previsto dall'art. 24, comma 35, della legge n. 449/1997, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, **alle imprese non in regola con il pagamento del diritto annuale non può essere rilasciata la certificazione camerale**.

La regolarizzazione agevolata con il sistema del ravvedimento operoso è possibile **entro un anno dalla scadenza ordinaria** (c.d. "*ravvedimento lungo*"), ovvero **entro il 16 giugno 2017** per il diritto annuale relativo al 2016.

L'istituto del ravvedimento operoso, previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, e ripreso dall'art. 6 del D.I. n. 54/05, consente al contribuente, con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il contestuale pagamento:

a) del **tributo** dovuto;

b) degli **interessi** moratori commisurati al tributo non versato, calcolati al tasso legale annuo con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui viene eseguito il pagamento;

c) della **sanzione** ridotta pari al 6% dell'importo di cui al punto a) (ossia 1/5 della sanzione minima irrogabile pari al 30%).

Dal 1° gennaio 2017 il tasso di interesse legale è pari allo 0,1% annuo (D.M. 7 dicembre 2016).

Il ravvedimento può essere utilizzato dalle imprese già iscritte al Registro Imprese che non hanno versato il diritto annuale nei termini fissati dalla legge. **Unica condizione** per la sua applicazione è che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali gli autori, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.

Il versamento può essere effettuato **esclusivamente con il modello di pagamento F24**, da utilizzarsi con modalità telematica anche compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi; nell'instestazione del modello F24, oltre agli altri dati dell'impresa, deve essere riportato il codice fiscale e non la partita IVA, qualora diversa.

Molte Camere di Commercio mettono a disposizione degli utenti **programmi di calcolo del ravvedimento operoso** in materia di diritto annuale.

Ricordiamo che, dal 2016, per il pagamento del diritto annuale è disponibile un **nuovo sito internet**, che permette di calcolare e pagare direttamente quanto dovuto attraverso la **piattaforma PagoPA**, modalità alternativa a quella prevista dalla normativa (con il modello F24), ma **esclusivamente per il diritto dovuto per il 2016**: è quindi **escluso qualsiasi pagamento relativo ad anni precedenti o con ravvedimento operoso**.

In ogni caso, sul sito è anche possibile ricavare gli importi da versare per il ravvedimento operoso..

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento del diritto annuale clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato al pagamento del diritto annuale clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al programma di calcolo del ravvedimento operoso, predisposto dalla Camera di Commercio di Firenze clicca qui.](#)

7. CORTE DEI CONTI - Definito il programma dei controlli per il 2017 sugli Enti locali

La Corte di conti nei giorni scorsi ha reso noto il testo della **Deliberazione n. 17/SSRRCO/INPR/2016 del 21 dicembre 2016**, avente per oggetto "**Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2017**", impostata ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte stessa.

Si tratta di una deliberazione, adottata dalle Sezioni riunite in sede di controllo, con la quale annualmente si definisce il **programma delle verifiche da effettuarsi da parte delle diverse Sezioni**, seguendo linee di indirizzo comuni.

Anche se il documento ha carattere generale, riferendosi ai controlli che andranno effettuati sui ministeri, sulle Regioni, sugli Enti locali e loro organismi partecipati, risulta utile la sua lettura perché dal suo

esame si comprendono le logiche che saranno seguite (anche dalle Sezioni regionali) nelle possibili richieste di dati.

Le Sezioni riunite della Corte, partendo dall'analisi del difficile contesto internazionale nel quale si sta operando - si parla di economie che corrono seri rischi deflazionistici, in un quadro che si modifica continuamente per i fenomeni migratori e i frequenti episodi terroristici – e della difficile situazione italiana, alle prese ancora con i riflessi della crisi economica e del sisma dell'agosto scorso, non intendono effettuare forme di controlli “fini a se stessi” ma contribuire al **monitoraggio sull'efficacia delle misure intraprese**, per fornire al Parlamento e al Governo elementi di analisi utili per ricalibrare, se necessario, i diversi interventi.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera 17/2016 e di quelle adottate negli anni precedenti clicca qui.](#)

8. REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO (RNA) - Avvio prorogato al 1° luglio 2017

I commi 6 e 7 dell'articolo 6 del **Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244**, recante “**Proroga e definizione di termini**” (c.d. “Decreto Milleproroghe”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 Dicembre 2016, recano **proroghe di sei mesi** degli obblighi di consultazione del **Registro nazionale degli aiuti di Stato**, in ragione del ritardo nella sua istituzione.

I due commi intervengono sulla norma istitutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato (articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*”, nella formulazione introdotta dalla legge 29 luglio 2015, n. 115 - legge europea 2014).

Si tratta del corpus normativo in virtù del quale andava costituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un sistema propedeutico alla concessione ed erogazione degli aiuti di Stato da parte delle amministrazioni e dei soggetti gestori dei predetti aiuti.

La norma prevede, in sostanza, la **proroga dal 1° gennaio 2017 al 1° luglio 2017 dell'avvio dell'operatività del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA)**.

Il Registro è stato istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico dall'art. 14 della citata legge n. 115/2012 (legge europea 2014), che ha sostituito l'art. 52 della legge n. 234/2012.

Il Registro è una banca dati che conterrà i **dati relativi agli aiuti autorizzati dalla Commissione**, compresi quelli non soggetti a notifica contemplati dal regolamento generale di esenzione, quelli concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale e gli aiuti *de minimis*.

Il Registro includerà l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero.

A decorrere dal 1° luglio 2017 la trasmissione delle informazioni al Registro e l'adempimento degli obblighi di interrogazione dello stesso da parte dei soggetti pubblici e privati che concedono o gestiscono aiuti, **costituiranno condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione delle misure di aiuto**.

L'inadempimento di tali obblighi comporterà la **responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione dell'aiuto**; tale inadempimento sarà rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.

Il **Regolamento di Attuazione**, previsto dal comma 6 dell'art. 52 della L. n. 234 del 2012, è in corso di adozione e dovrà stabilire la disciplina di funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti, le modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni in esso contenute, i contenuti specifici e le modalità per l'espletamento degli obblighi di verifica.

Alcune funzionalità del Registro nazionale degli aiuti sono state anticipate già a partire da luglio 2016 con la **circolare ministeriale n. 62871 del 1° luglio 2016** che ha aggiornato le modalità tecniche di trasmissione delle informazioni sugli aiuti concessi.

Le modalità di trasmissione sono state nuovamente ridefinite con il **decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2016**.

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito del Ministero dello Sviluppo Economico clicca qui.](#)

9. VENDITE GIUDIZIARIE - Il Ministero della Giustizia ha varato, in fase sperimentale, il Portale unico

Prende il via la fase di sperimentazione del “**Portale delle vendite pubbliche**”. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia Andrea Orlando, nel corso di una conferenza stampa tenutasi il 13 gennaio 2017.

Il Portale costituirà un luogo unico per la **pubblicazione e la messa in vendita dei beni mobili e immobili di tutte le procedure concorsuali pendenti sul territorio nazionale.**

Il **"Portale delle vendite pubbliche"**, unitamente al **"Portale delle procedure"** - istituito con il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 - costituiscono due dei pilastri del sistema "Com. Mon." (*Competition Money*).

Un sistema – si legge nel comunicato stampa - che mira a sbloccare la parte qualificata dell'enorme massa creditoria, calcolata in circa 200 miliardi di euro, che frena la ripresa economica di molte imprese fornendo un ulteriore strumento di valorizzazione dei crediti deteriorati, che potrà fungere da volano al relativo mercato. Infatti, a regime, tale sistema consentirà al titolare di un credito che abbia ragionevole e certificata aspettativa di essere soddisfatto nell'ambito di una procedura di insolvenza, di acquistare beni sul portale unico non solo con denaro corrente ma anche con appositi titoli, detti appunto Com. Mon. " (*Competition Money*).

Il portale unico delle vendite giudiziarie raccoglierà tutte le procedure concorsuali aperte presso i tribunali, assorbendo le attività dei portali territoriali. Una mole di attività calcolata in stima in 46milioni di accessi all'anno, con 51mila lotti in vendita al mese; un monte di beni del valore complessivo di 80 miliardi di euro e crediti pari a 200 miliardi.

All'interno del portale saranno pubblicizzate le vendite, compariranno avvisi degli utenti per incrociare domanda e offerta e velocizzare le procedure: si tratterà quindi di una "vetrina" di tutte le vendite dei beni mobili e immobili di tutte le procedure concorsuali pendenti sul territorio nazionale.

Il nuovo portale unificato consentirà a tutti gli interessati di ottenere le informazioni necessarie per le vendite giudiziarie in un unico spazio web gestito dal Ministero della Giustizia, superando così la frammentazione esistente, e per questa via velocizzare le procedure e aumentare la trasparenza delle aste.

Il portale si compone di un'**area pubblica** a cui possono accedere i **"fruitori"** (ossia l'utente comune, i giudici, le aziende, i cancellieri; ecc.), senza l'impiego di apposite credenziali, sistemi di identificazione e requisiti di legittimazione; e di un'**area riservata** accessibile, invece, solo ai **"gestori"**, ossia gli utenti abilitati (amministratori di sistema; curatori fallimentari; delegati e incaricati alla vendita; commissari liquidatori, ecc.).

Gli utenti, dunque, potranno accedere liberamente al portale per cercare e visualizzare gli annunci di vendita pubblicati; compilare offerte telematiche di acquisto; iscriversi alla newsletter; consultare la normativa; leggere le notizie e gli avvisi; ecc.

Gli annunci sono ricercabili, dall'apposita sezione, sia per categoria che per tipologia ed è possibile, inoltre, effettuare ricerche mirate (per raggio d'azione; per località geografica; per tribunale e procedura; per prezzo base d'asta; ecc.), potendo altresì visualizzare anche la mappa per individuare l'esatta ubicazione dei beni.

Una volta trovato l'annuncio di interesse, accedendo alla pagina di dettaglio si possono ottenere tutte le informazioni sul bene in vendita, oltre che **accedere al link per la compilazione dell'offerta telematica.**

LINK:

[Per maggiori dettagli e per scaricare le slides di approfondimento clicca qui.](#)

10. LATTE E FORMAGGI - Pubblicato il decreto che introduce in etichetta l'indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti lattiero caseari in Italia

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2017, il **Decreto 9 dicembre 2016**, recante **"Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori"**.

Il decreto interministeriale - che entrerà in vigore dopo 90 giorni dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (e quindi **dal 18 aprile 2017**) - introduce in etichetta **l'indicazione obbligatoria dell'origine per i prodotti lattiero caseari in Italia.**

Con questo nuovo sistema - una vera e propria sperimentazione in Italia che si applicherà **fino al 31 marzo 2019** - sarà possibile indicare con chiarezza al consumatore la provenienza delle materie prime di molti prodotti come latte UHT, burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini.

Il provvedimento si applica al **latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale.**

Il decreto prevede che il latte o i suoi derivati dovranno avere obbligatoriamente indicata l'origine della materia prima in etichetta in maniera chiara, visibile e facilmente leggibile.

Le diciture utilizzate saranno le seguenti:

a) **"Paese di mungitura"**: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;

b) **"Paese di condizionamento o trasformazione"**: nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte.

Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, confezionato e trasformato, nello stesso Paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura: «origine del latte»: nome del Paese.

Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono **nel territorio di più Paesi, diversi dall'Italia**, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture:

- "**latte di Paesi UE**": se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei;

- "**latte condizionato o trasformato in Paesi UE**": se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei.

Se le operazioni avvengono **al di fuori dell'Unione europea**, verrà usata la dicitura "Paesi non UE".

Sono esclusi solo i prodotti DOP e IGP che hanno già disciplinari relativi anche all'origine e il latte fresco già tracciato.

Per le **violazioni degli obblighi di cui al presente decreto** si applicano le sanzioni di cui all'art. 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 (*Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari*), dove si stabilisce che "*Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro*".

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11. PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI EOLICHE - Non può essere considerata attività agricola connessa

In mancanza di una norma che stabilisca che la produzione di energia derivante da impianti eolici costituisca un'attività agricola connessa, come invece è stato previsto per la produzione di energia da fonte fotovoltaica, non è possibile operare in via interpretativa l'equiparazione del relativo trattamento fiscale. Allo stato attuale **non è pertanto possibile estendere alla produzione di energia da fonte eolica i criteri di connessione legislativamente previsti con specifico riferimento alla produzione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli.**

E' questa la risposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze a un *question time* proposto da un parlamentare che chiedeva se la **produzione di energia elettrica con pale eoliche** installate su immobili appartenenti alle imprese agricole, potesse essere considerata una attività agricola connessa al pari della produzione di energia da fonti fotovoltaiche.

La risposta è stata negativa in quanto la legge 266/2005 (legge finanziaria 2006) classifica, come attività agricole connesse, la **produzione di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali** (*foraggi, cereali, residui zootecnici, ecc.*) e **fotovoltaiche** e quindi rientranti nel reddito agrario.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha, infatti, stabilito, all'art. 1, comma 423, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 369 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), poi dall'art. 22, comma 1, della legge n. 89 del 2014, di conversione del D.L. n. 66/2014, che "*la **produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del Codice civile. Il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento***".

Attualmente **possono essere considerate attività agricole connesse**, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, ed essere tassate in base al reddito catastale agrario, **la produzione e vendita di:**

- **energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali;**

- **energia elettrica e calorica da fonti fotovoltaiche;**

- **carburanti ottenuti da produzioni vegetali;**

- **prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli.**

Dunque, il legislatore fiscale **non ha considerato come connessi all'agricoltura anche gli impianti eolici** e al momento, anche **la produzione di energia da risorse idriche**, e cioè mediante lo sfruttamento di salti d'acqua, **non rientra nel settore agricolo**. Ciò ancorché per alcune questioni come la costituzione del diritto di superficie gli impianti eolici abbiano molte affinità con quelli fotovoltaici.

Ricordiamo, infine, che il 6 dicembre 2012, è stata presentata una **proposta di legge (n. 5622)**, d'iniziativa del deputato Marrocu, recante "*Qualificazione delle attività di produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili svolte da imprenditori agricoli come attività connesse all'attività agricola*", nella quale, in sostanza, si proponeva di annoverare tra le attività connesse all'attività agricola, anche ipotesi di fonti diverse da quelle agroforestali e fotovoltaiche, quale, ad esempio, quella eolica.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 16 AL 21 GENNAIO 2017)

1) Decreto legislativo 19 dicembre 2017, n. 3: Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea. (Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 9 dicembre 2016: Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. (Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 22 dicembre 2016: Revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l'identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Banca d'Italia - Provvedimento 9 dicembre 2016: Disposizioni relative al bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari. (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

5) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2016: Destinazione, per l'anno 2016, di una quota delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

Non so come la pensi tu, ma qualcuno più saggio di noi la pensa così:

L'IGNORANZA E LA PRESUNZIONE
VIAGGIANO SEMPRE
NELLO STESSO SCOMPARTIMENTO
LA SAGGEZZA E L'UMILTA' ANCHE
MA SU UN ALTRO TRENO.

BUONA GIORNATA !